

Modifica del REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA

Omissis.....

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento sono classificati come rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 6;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, ivi compresi i rifiuti fecali, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 34 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e di altri animali d'affezione ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del Gestore del servizio.

Il proprietario o detentore di cani, fatta eccezione per i titolari di negozi di animali o di allevamenti presenti sul territorio comunale, è tenuto altresì entro il termine di **30 giorni** dal possesso dell'animale, a registrare le seguenti informazioni, presso Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ATS dell'Insubria

- a) codice identificativo del cane, tramite microchip;
- b) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario e del detentore del cane;
- c) codice identificativo del DNA dell'animale.

La trasmissione al Dipartimento della ATS delle schede contenenti gli elementi di cui al punto a), b) e c) potrà essere effettuata, in via sostitutiva, dal veterinario che effettua i campionamenti.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ATS dell'Insubria, provvederà a sviluppare un foglio di calcolo Excel in cui inserirà tutti i chip e il relativo codice di DNA. Il codice di DNA sarà inoltre inserito nella scheda del cane nella banca dati dell'anagrafe canina alla voce "note".

Il proprietario o detentore di cani è tenuto inoltre a comunicare, come previsto dalla L.R 33/2009 e s.m.i. ogni variazione relativa ai precedenti punti a), b) e c).

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti, è tenuto al ripristino del sito.

3bis. La temporanea o accidentale mancata sorveglianza dell'animale, non manleva il proprietario o detentore dello

stesso dagli obblighi e dalle responsabilità di cui ai precedenti commi, in quanto tenuto a provvedere alla custodia dell'animale in suo possesso predisponendo allo scopo ogni idoneo accorgimento.

4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

5. *omissis*

Articolo 42 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli ispettori ecologici del Gestore del servizio, a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale su apposito mandato Sindacale e al Nucleo di Guardie Eco-Zoofile Volontarie.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 44 - Sistema sanzionatorio

Comma 1 , lettera:

omissis.....

t) obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani. La sanzione amministrativa è stabilita con Ordinanza Sindacale.

t1) mancata comunicazione degli elementi di cui al comma 1 Art. 34 del presente regolamento: sanzione amministrativa edittale, da € 25,00 a € 500,00, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00.

u) obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani, identificabili anche tramite assunzioni delle informazioni di cui all'Art. 34 del presente regolamento: sanzione amministrativa edittale, da € 25,00 a € 500,00, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 75,00.